SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 226

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 29 settembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 11 settembre 2003.

Riconoscimento al sig. Montemurro Andrea di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364 «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti"»;

Vista l'istanza del sig. Montemurro Andrea, nato a Varese il 6 gennaio 1962, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo, conseguito in Svizzera ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di laurea in psicologia conseguita presso l'«Università degli studi "La Sapienza" di Roma» in data 6 dicembre 1990;

Considerato che il richiedente è in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio autonomo della professione di psicologo, rilasciata dal «Dipartimento delle opere sociali - Divisione della salute pubblica - sezione sanitaria» del Cantone Ticino come attestato in data 17 agosto 1998;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 18 giugno 2003 in cui si è espresso parere favorevole per l'iscrizione all'albo degli psicologi sez. A;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica-professionale del richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione all'albo degli psicologi sez. A e l'esercizio della professione in Italia e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Al sig. Montemurro Andrea, nato a Varese il 6 gennaio 1962, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di psicologo quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sez. A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 11 settembre 2003

Il direttore generale: MELE

03A10669

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 settembre 2003.

Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 2, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, effettua annualmente la classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie»;

Visti i decreti ministeriali 23 settembre 1996, 24 settembre 1997, 22 settembre 1998, 21 settembre 1999, 20 settembre 2000, 20 settembre 2001 e 16 settembre 2002, recanti la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2003) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2003);

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari sono individuate, tenuto conto della natura e dell'oggetto, le seguenti categorie omogenee di operazioni: aperture di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali, crediti finalizzati all'acquisto rateale, credito revolving e con utilizzo di carte di credito, operazioni di factoring, operazioni di leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine.

Art. 2.

1. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, nell'ambito delle rispettive competenze, procedono alla rilevazione dei dati avendo riguardo, ove necessario, per le categorie di cui all'art. 1, anche all'importo e alla durata del finanziamento, nonché alle garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2003

Il capo della direzione: MARESCA

03A10752

DECRETO 19 settembre 2003.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo ottobre-dicembre 2003.

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 16 settembre 2002, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 23 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 28 giugno 2003 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° aprile 2003-30 giugno 2003 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2003) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2003);

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in base al quale «a decorrere dal 1° gennaio 1999 [....] la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) [....] al fine dell'applicazione degli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento»;

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° aprile 2003-30 giugno 2003 e tenuto conto della variazione del valore medio del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) nel periodo successivo al trimestre di riferimento;

Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo

1996, n. 108, relativamente al trimestre 1º aprile 2003-30 giugno 2003, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato *A*).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1º ottobre 2003.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2003, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato *A)*.

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1º luglio 2003-30 settembre 2003 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2003

Il capo della direzione: MARESCA

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)

Medie aritmetiche dei tassi sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non bancari, corrette per la variazione del valore medio della misura sostitutiva del tasso ufficiale di sconto periodo di riferimento della rilevazione: 1º aprile-30 giugno 2003 applicazione dal 1º ottobre fino al 31 dicembre 2003.

Categorie di operazioni	Classi di importo in unità di euro	Tassi medi (su base annua)
Aperture di credito in conto corrente (1)	fino a 5.000	11,90
	oltre 5000	9,26
Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche (2)	fino a 5.000	7,07
	oltre 5000	5,88
Factoring (3)	fino a 50.000	6,51
	oltre 50.000	5,51
Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche (4)		9,84
Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari (5)	fino a 5.000	18,55
	oltre 5.000	13,79
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio (6)	fino a 5.000	19,33
	oltre 5.000	11,68
Leasing	fino a 5.000	13,84
	oltre 5.000 fino a 25.000	9,15
	oltre 25.000 fino a 50.000	7,78
	oltre 50.000	5,71
Credito finalizzato all'acquisto rateale e credito revolving (7)	fino a 1.500	17,64
	oltre 1.500 fino a 5.000	16,00
	oltre 5.000	11,08
Mutui (8)		4,15

Avvertenza: Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica. I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,64 punti percentuali.

Legenda delle categorie di operazioni

(Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2002; istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi).

(1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.

(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.

(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.

(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.

(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.

(6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.

(7) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo; credito revolving e con utilizzo di carte di credito.

(8) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 2002, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», il «credito revolving e con utilizzo di carte di credito», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. La tabella - che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi - è composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le categorie di finanziamento riportate nella tabella sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche decadali e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Ambedue le rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi decadali non sono comprensivi degli oneri e delle spese connessi col finanziamento e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 75.000,00 euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1º gennaio 1999, ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 che reca le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, si fa riferimento alle variazioni del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

Rilevazione degli interessi di mora

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. Alla rilevazione è stato interessato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere.

In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

03A10753

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 agosto 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Rapamune sirolimus» autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto UAC/C/246/2003).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Rapamune sirolimus» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/01/171/009 2 mg 30 compresse rivestite con film in blister uso orale;

EU/1/01/171/010 2 mg 100 compresse rivestite con film in blister uso orale.

Titolare A.I.C.: Wyeth Europa Ltd.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003, n. 129, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Vista la decisione della Commissione europea del 9 ottobre 2002 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Rapamune sirolimus»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dall'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la legge 27dicembre 2002, n. 289;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto l'art. 3, comma 2, e comma 9-*ter* della legge 15 giugno 2002, n. 112, recante la conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 15 aprile 2002 n. 63;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 24 luglio 2003;

Considerato che la relazione tecnica relativa agli effetti finanziari del presente decreto è stata verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Rapamune sirolimus» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco nella seduta del 6/7 maggio 2003;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale «RAPAMUNE SIROLIMUS» nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

EU/1/01/171/009 2 mg 30 compresse rivestite con film in blister uso orale;

EU/1/01/171/010 2 mg 100 compresse rivestite con film in blister uso orale.

Art. 2.

La specialità medicinale «Rapamune sirolimus» è classificata come segue:

2 mg 30 compresse rivestite con film in blister uso orale A.I.C. n. 035120094/E (in base 10) 11HSYY (in base 32), classe «A» duplice via, prezzo ex factory (IVA esclusa) € 233,98 prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 386,17;

2 mg 100 compresse rivestite con film/in blister uso orale, classe «A» duplice via, prezzo ex factory (IVA esclusa) € 779,92 prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 1.287,18.

Sui prezzi ex factory deve essere applicato lo sconto del 5% agli ospedali.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo dalla specialità praticato nei Paesi in cui vene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute-Dipartimento per la tutela della salute umana, de la sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali-Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà trasmesso al competente organo di controllo e successivamente notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 agosto 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2003
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4 Salute, foglio n. 342

03A10813

DECRETO 4 agosto 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Protopic tacrolimus» autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto 2003/247C).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Protopic tacrolimus» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/02/201/001 0,03% unguento 1 tubo 30 g uso cutaneo;

EU/1/02/201/002 0,03% unguento 1 tubo 60 g uso cutaneo;

EU/1/02/201/003 0,1% unguento 1 tubo 30 g uso cutaneo;

EU/1/02/201/004 0,1% unguento 1 tubo 60 g uso cutaneo;

Titolare A.I.C.: Fujisawa GmbH.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 28 febbraio 2002 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Protopic tacrolimus»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003, n. 129, recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE n. 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.);

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la delibera C.I.P.E. del 1° febbraio 2001;

Visto l'art. 3, comma 2, e comma 9-*ter*, della legge 15 giugno 2002, n. 112, recante la conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 24 luglio 2003;

Considerato che la relazione tecnica relativa agli effetti finanziari del presente decreto è stata verificata dal Ministero dell'econonia e delle finanze;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione alla specialità medicinale «Protopic tacrolimus» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco nelle sedute dell'11 marzo 2003 e 11 giugno 2003;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale PROTOPIC TACROLIMUS nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

0,03% unguento 1 tubo 30 g uso cutaneo - A.I.C. n. 035575012/E (in base 10) 11XP74 (in base 32);

0,03% unguento 1 tubo 60 g uso cutaneo - A.I.C. n. 035575024/E (in base 10) 11XP7J (in base 32);

0,1% unguento 1 tubo 30 g uso cutaneo - A.I.C. n. 035575036/E (in base 10) 11XP7W (in base 32);

0,1% unguento 1 tubo 60 g uso cutaneo - A.I.C. n. 035575048/E (in base 10) 11XP88 (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Protopic tacrolimus» è classificata come segue:

0,03% unguento 1 tubo 30 g uso cutaneo - A.I.C. n. 035575012/E (in base 10) 11XP74 (in base 32) - Classe «H'RR» - prezzo ex factory (iva esclusa), 24,84 euro, prezzo al pubblico (iva inclusa) 41,00 euro;

0,1% unguento 1 tubo 30 g uso cutaneo - A.I.C. n. 035575036/E (in base 10) 11XP7W (in base 32) - classe «H'RR» - prezzo ex factory (iva esclusa) 27,94 euro, prezzo al pubblico (iva inclusa) 46,11 euro.

Sui prezzi ex factory deve essere applicato lo sconto del 10% agli ospedali.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, de la sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ca italiana, sarà trasmesso al competente organo di controllo e successivamente notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 agosto 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4 Salute, foglio n. 340

03A10816

DECRETO 4 agosto 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Lantus insulina glargine» autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto 248/2003C).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Lantus insulina glargine» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/00/134/001 100 UI/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 5 ml uso sottocutaneo;

EU/1/00/134/002 100 UI/ml soluzione iniettabile 2 flaconcini 5 ml uso sottocutaneo;

EU/1/00/134/003 100 UI/ml soluzione iniettabile 5 flaconcini 5 ml uso sottocutaneo;

EU/1/00/134/004 100 UI/ml soluzione iniettabile 10 flaconcini 5 ml uso sottocutaneo;

EU/1/00/134/005 100 UI/ml soluzione iniettabile 4 cartucce 3 ml uso sottocutaneo;

EU/1/00/134/006 100 UI/ml soluzione iniettabile 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo;

EU/1/00/134/007 100 UI/ml soluzione iniettabile 10 cartucce 3 ml uso sottocutaneo;

EU/1/00/134/008 100 UI/ml optiset soluzione iniettabile cartucce in 3 penne monouso 3 ml uso sottocutaneo;

EU/1/00/134/009 100 UI/ml optiset soluzione iniettabile cartucce in 4 penne monouso 3 ml uso sottocutaneo;

EU/1/00/134/010 100 UI/ml optiset soluzione iniettabile cartucce in 5 penne monouso 3 ml uso sottocutaneo;

EU/1/00/134/011 100 UI/ml optiset soluzione iniettabile cartucce in 10 penne monouso 3 ml uso sottocutaneo;

EU/1/00/134/012 100 UI/ml optiset soluzione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo.

Titolare A.I.C.: Aventis.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea dell'11 aprile 2003 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Lantus insulina glargine»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003, n. 129, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto l'accordo sottoscritto dalla ditta;

Visto l'art. 3, comma 2, e comma 9-*ter*, della legge 15 giugno 2002, n. 112, recante la conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 24 luglio 2003;

Considerato che la relazione tecnica relativa agli effetti finanziari del presente decreto è stata verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Lantus insulina glargine» debba venir attribuito un numero di identifcazione nazionale;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco nella seduta del 6/7 maggio 2003;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale LANTUS INSULINA GLARGINE nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

100 UI/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 5 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035724018/E (in base 10) 1226RL (in base 32);

100 UI/ml soluzione iniettabile 2 flaconcini 5 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035724020/E (in base 10) 1226RN (in base 32);

100 UI/ml soluzione iniettabile 5 flaconcini 5 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035724032/E (in base 10) 1226RL (in base 32);

100 UI/ml soluzione iniettabile 10 flaconcini 5 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035724044/E (in base 10) 1226SD (in base 32);

100 UI/ml soluzione iniettabile 4 cartucce 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035724057/E (in base 10) 1226ST (in base 32);

100 UI/ml soluzione iniettabile 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035724069/E (in base 10) 1226T5 (in base 32);

100 UI/ml soluzione iniettabile 10 cartucce 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035724071/E (in base 10) 1226T7 (in base 32);

100 UI/ml optiset soluzione iniettabile cartucce in 3 penne monouso 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035724083/E (in base 10) 1226TM (in base 32);

100 UI/ml optiset soluzione iniettabile cartucce in 4 penne monouso 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035724095/E (in base 10) 1226TZ (in base 32);

100 UI/ml optiset soluzione iniettabile cartucce in 5 penne monouso 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035724107/E (in base 10) 1226UC (in base 32);

100 UI/ml optiset soluzione iniettabile cartucce in 10 penne monouso 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035724119/E (in base 10) 1226UR (in base 32);

100 UI/ml optiset soluzione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035724121/E (in base 10) 1226UT (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Lantus insulina glargine» è classificata come segue:

100 UI/ml soluzione iniettabile 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035724069/E (in base 10) 1226T5 (in base 32); classe «H/RR» con distribuzione diretta da parte dei centri specialistici individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano; prezzo ex factory (IVA esclusa) 52,50 euro; prezzo al pubblico (IVA inclusa) 86,65 euro;

100 UI/ml optiset soluzione iniettabile cartucce in 5 penne monouso 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035724107/E (in base 10) 1226UC (in base 32);

classe «H,RR» con distribuzione diretta da parte dei centri specialistici individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano; prezzo ex factory (IVA esclusa) 52,50 euro; prezzo al pubblico (IVA inclusa) 86,65 euro;

100 UI/ml optiset soluzione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035724121/E (in base 10) 1226UT (in base 32);

classe «H,RR» con distribuzione diretta da parte dei centri specialistici individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano; prezzo ex factory (IVA esclusa) 35,00 euro; prezzo al pubblico (IVA inclusa) 57,76 euro.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà trasmesso al competente organo di controllo e successivamente notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 agosto 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2003.
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4 Salute, foglio n. 334.

03A10817

DECRETO 9 settembre 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Azomyr desloratadina» autorizzata con procedura centralizzata europea. (C/N. 234/2003).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Azomgz desloratadina» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/100/157/001 5 mg 1 compressa rivestita con film uso orale;

EU/1/100/157/002 5 mg 2 compresse rivestite con film uso orale;

Titolare A.I.C.: Schering Plough Europe.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 15 gennaio 2001 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azomyr desloratadina»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbario 1997 «Attuazione della Direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva n. 65/65 modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica con particolare riferimento all'art. 8»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera C.I.P.E. del 1º febbraio 2001;

Visto il parere espresso nelle sedute dell'8/9 aprile 2003 e del 10-11 giugno 2003 dalla Commisione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Azomyr desloratadina» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale AZOMYR DESLORATADINA nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

5 mg 1 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035203013/E (in base 10) 11L9Y5 (in base 32);

5 mg 2 compresse rivestite con film uso orale - A.I.C. n. 035203025/E (in base 10) 11L9YK (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Azomyr desloratadina» è classificata come segue:

5 mg 1 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035203013/E (in base 10) 11L9Y5 (in base 32); Classe «C»;

5 mg 2 compresse rivestite con film uso orale - A.I.C. n. 035203025/E (in base 10) 11L9YK (in base 32); Classe «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, de la sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 9 settembre 2003

Il dirigente generale: MARTINI

03A10815

DECRETO 12 settembre 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Preso atto che le specialità medicinali, indicate nella parte dispositiva del presente decreto, risultano autorizzate da questa amministrazione all'immissione in commercio;

Viste le domande con le quali le ditte titolari delle autorizzazioni hanno chiesto la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali è sospesa ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni.

Ditta: The Wellcome Foundation LTD.

Specialità medicinale: LEUKERAN.

Confezione: 25 compresse 5 mg.

A.I.C. n. 024790 014.

Ditta: Procter & Gamble S.r.l.

Specialità medicinale: DIDRONEL.

Confezione: «400 mg compresse» 14 compresse.

A.I.C. n. 032914 018.

Ditta: Mayne Pharma (Italia) S.r.l.

Specialità medicinale: VANCOMICINA MAYNE.

Confezione: 500 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa.

A.I.C. n. 034149 017.

Specialità medicinale: VANCOMICINA MAYNE.

Confezione: 1000 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa.

A.I.C. n. 034149 031.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 12 settembre 2003

Il dirigente: GUARINO

03A10727

DECRETO 12 settembre 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto A.I.C. n. 253 del 23 aprile 2001 con il quale questa amministrazione ha trasferito la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Prontoflu» dalla ditta Duncan Farmaceutici S.p.a. alla ditta Valda Laboratori Farmaceutici S.p.a.;

Visto il decreto n. P.Chiminot 022113 del 3 marzo 2003 con il quale questa amministrazione ha variato il confezionamento della specialità medicinale «Efferalgan» della ditta Bristol-Myers Squibb S.r.l.;

Visto il decreto A.I.C. n. 549 del 19 novembre 2002 con il quale questa amministrazione ha trasferito la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Diclofenac sodico» dalla ditta Fagen alla ditta GNR S.p.a.;

Viste le domande con le quali le ditte titolari delle autorizzazioni hanno chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 24 luglio 2000, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per le specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto, le aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio hanno provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata il D.D. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, limitatamente alle specialità

medicinali di seguito elencate, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

Ditta: GNR S.p.a.

Specialità medicinale: DICLOFENAC SODICO GNR.

Confezione: «100 mg compresse a cessione regolata» 21 compresse.

A.I.C. n. 029267 022.

Ditta: Glaxo Allen S.p.a.

Specialità medicinale: TICAVENT.

Confezione: «50 mcg/Erogazione spray nasale, sospensione» 120 erogazioni.

A.I.C. n. 027658 018.

Ditta: Bristol-Myers Squibb S.r.l.

Specialità medicinale: EFFERALGAN.

Confezione: «1000 mg compresse effervescenti» 8 compresse.

A.I.C. n. 026608 152.

Ditta: Valda Laboratori Farmaceutici S.p.a.

Specialità medicinale: PRONTOFLU.

Confezione: «50 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 120 erogazioni.

A.I.C. n. 028668 109.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 12 settembre 2003

Il dirigente: GUARINO

03A10731

DECRETO 18 settembre 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ulcex».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 23 luglio 2003 della ditta Laboratori Guidotti S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto indicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Laboratori Guidotti S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

ULCEX:

sciroppo 200 ml (150 mg/10 ml) - A.I.C. n. 025084068;

«solubile» 20 bust. gran. effer. 150 - A.I.C. n. 025084118.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 18 settembre 2003

Il dirigente: GUARINO

03A10726

DECRETO 18 settembre 2003.

Revoca dei decreti di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visti i DD.DD. n. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 2002, n. 151, e n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 103 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 2003, n. 153, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'im-

missione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Viste le domande pervenute in data 6 e 7 agosto 2003, della ditta I.BIR.N. Istituto Bioterapico Nazionale S.r.l. che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per le specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, sono revocati con decorrenza immediata — limitatamente alle specialità medicinali sottoindicate — i DD.DD. 800.5/S.L.488-99./D2 del 12 giugno 2001 e 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

LACTYL:

«3 g granulato per soluzione orale» 30 bustine - A.I.C. n. 034026 017;

«66,7 sciroppo per uso orale» 1 flacone da 180 ml - A.I.C. n. 034026 043;

LACTYL EPS:

«6 g granulato per soluzione orale» 30 bustine - A.I.C. n. 034542 011;

«10 g granulato per soluzione orale» 20 bustine - A.I.C. n. 034542 023;

MECOL:

«800 mg compresse gastroresistenti» 24 compresse - A.I.C. n. 034390 017;

ditta I.BIR.N. Istituto bioterapico nazionale S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 18 settembre 2003

Il dirigente: GUARINO

03A10730

DECRETO 19 settembre 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Polioral».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il DD. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 103 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 2003, n. 153, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda pervenuta in data 13 agosto 2003, dalla ditta Chiron S.r.l., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il DD. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

POLIORAL - «sospensione orale» 10 flaconi contagocce contenitori monodose da 0,17 ml - A.I.C. n. 020297 053;

ditta: Chiron S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 19 settembre 2003

Il dirigente: GUARINO

03A10728

DECRETO 19 settembre 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «SKF AWI 200».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 2000, n. 168, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda pervenuta in data 7 agosto 2003, dalla ditta Iodosan S.p.a., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

«SKF AWI 200» - Pomata 15 g 2% - A.I.C. n. 028979 019;

ditta Iodosan S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 19 settembre 2003

Il dirigente: GUARINO

03A10729

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 1° agosto 2003.

Criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e in particolare gli articoli 33 e 34 che stabiliscono le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2000, n. 450, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge del 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), in particolare gli articoli 60, 61 e 66, relativi rispettivamente al «Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo», al «Fondo delle aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree» e al «Sostegno alla filiera agroalimentare»;

Vista la delibera CIPE del 9 maggio 2003 di allocazione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate per il triennio 2003-2005;

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L160 del 26 giugno 1999;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo 2000/C 28/02, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C28 del 1° febbraio 2000 e la rettifica 2000/C 232/10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C232 del 12 agosto 2000;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C252 del 12 settembre 2001;

Visto il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato

a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 13 del 13 gennaio 2001;

Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C45 del 17 febbraio 1996, così come modificata dalla comunicazione della Commissione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C48 del 13 febbraio 1998;

Considerato che l'art. 66, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabilisce che i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione dei contratti di filiera siano definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, in base a quanto disposto dall'art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Le agevolazioni di cui al presente decreto si applicano ai territori coincidenti con le aree sottoutilizzate (aree obiettivo 1, obiettivo 2 e aree in deroga 87.3.c) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) filiera agroalimentare: l'insieme delle fasi di produzione, di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;

b) soggetti della filiera: le imprese che concorrono direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e agroalimentari e le imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione;

c) contratto di filiera: contratto tra i soggetti della filiera agroalimentare e il Ministero delle politiche agricole e forestali, finalizzato alla realizzazione di un programma di investimenti integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera agroalimentare in un ambito territoriale multiregionale.

Art. 3.

Soggetti

1. Sono soggetti beneficiari dei contratti di filiera:

a) le piccole e medie imprese come definite dalla normativa vigente, anche in forma consortile e le cooperative che svolgono attività di produzione agricola e zootecnica e/o di conservazione e lavorazione di prodotti agricoli e zootecnici e/o di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici di cui all'allegato I del Trattato;

b) le organizzazioni di produttori agricoli riconosciute al sensi della normativa vigente;

c) le società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51 per cento del capitale sociale sia controllato stabilmente da imprenditori agricoli, cooperative agricole o da organizzazioni di produttori. Nella società possono essere presenti anche grandi imprese purché la loro presenza nel capitale sociale non superi il 10% del totale.

2. I contratti di filiera possono essere presentati da:

a) cooperative, consorzi di piccole e medie imprese, organizzazioni di produttori riconosciute, operanti nel settore agricolo ed agroalimentare;

b) soggetti a carattere interprofessionale riconosciuti dalla normativa vigente, operanti nell'ambito agricolo ed agroalimentare;

c) società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51 per cento del capitale sociale sia controllato stabilmente da imprenditori agricoli, cooperative agricole o da organizzazioni di produttori;

d) forme associative temporanee costituite dai soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, che devono essere formalizzate all'atto della presentazione del piano progettuale.

Art. 4.

Investimenti ammissibili e modalità di concessione del contributo

1. Il contributo dello Stato ai contratti di filiera è concesso, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, per le tipologie di investimenti e nei limiti di cui al regime di aiuti approvato con decisione della Commissione europea.

2. In base a quanto disposto dall'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la quota di contributo pubblico per gli investimenti ammissibili espressa in Equivalente sovvenzione lorda (ESL) è concessa con le seguenti modalità:

a) una quota pari al 50 per cento dell'aiuto ammesso sotto forma di contributo in conto capitale;

b) una quota pari al 50 per cento dell'aiuto ammesso sotto forma di finanziamento agevolato, a tasso d'interesse non inferiore allo 0,50 per cento annuo;

c) nel caso di azioni concernenti la ricerca il contributo pubblico verrà erogato totalmente sotto forma di contributo in conto capitale.

3. La decorrenza del rimborso del finanziamento di cui al precedente comma 2, lettera *b)*, inizia dal primo quinquennio dalla concessione, secondo un piano pluriennale di rientro da ultimare comunque nel secondo quinquennio.

4. Qualora il progetto di contratto di filiera preveda investimenti che, per tipologia di beneficiari, di azione, e/o per settore di attività, non corrispondano a quanto stabilito dall'art. 4, comma 1 e dall'art. 5, ma che risultino determinanti per il buon esito del contratto di filiera, il Ministero delle politiche agricole e forestali, assieme al Ministero delle attività produttive e alle regioni interessate, provvederà all'istituzione di una conferenza specifica di servizi incaricata di determinare fonti e modalità di finanziamento recati da altri regimi di aiuto, approvati dalla Commissione europea.

TITOLO II

Procedura di presentazione, valutazione ed approvazione

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole e forestali e alle regioni interessate all'intervento, unitamente alla presentazione del piano progettuale contenente informazioni articolate secondo le modalità seguenti:

a) Descrizione della proposta progettuale:

presentazione del progetto: la filiera prescelta, l'oggetto e la localizzazione degli interventi, le interconnessioni tra le varie fasi del contratto di filiera, i prodotti/servizi previsti, le modalità redistributive, le aree geografiche di riferimento di approvvigionamento e trasformazione, le aree geografiche di sbocco;

obiettivi del progetto e ricadute attese per la filiera di riferimento e per ciascun anello della filiera (occupazione diretta ed indiretta, export, diversificazione di mercato, qualità del lavoro agricolo, qualità della forza lavoro coinvolta);

inquadramento del progetto, nell'ambito dei documenti nazionali, regionali e comunitari di programmazione e dimostrazione coerenza;

caratteristiche di innovatività;

dichiarazione sostitutiva di ciascun beneficiario, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il rispetto della normativa in materia di ambiente, sicurezza del lavoro, assistenza e previdenza;

tabella riepilogativa degli investimenti previsti, dettagliati per anno e tipologia di copertura finanziaria;

b) descrizione dei beneficiari contenente:

composizione della filiera, ruoli e compiti dei singoli beneficiari all'interno della filiera, catena del valore all'interno della filiera;

affidabilità economico-finanziaria dei beneficiari informazioni dettagliate sulle attività, sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale e finanziaria dei soggetti beneficiari; in particolare dovranno essere prodotti l'atto costitutivo, lo statuto e i bilanci, per i soggetti tenuti alla loro redazione, relativi agli ultimi tre esercizi contabili. Nel caso di soggetti non tenuti alla redazione dei bilanci, dovranno essere prodotti i documenti contabili previsti dalla normativa vigente;

competenze tecniche, gestionali, organizzative e commerciali di ciascun beneficiario rispetto ai ruoli/compiti assegnati nella filiera;

c) analisi del mercato di riferimento contenente:

analisi del contesto competitivo e degli scenari e vincoli, compresi quelli derivanti da accordi internazionali, per i prodotti/servizi previsti dal progetto, anche attraverso la metodologia di analisi SWOT;

dettagliata analisi della domanda dei prodotti agricoli e/o agro alimentari oggetto dell'intervento;

dettagliata analisi dell'offerta dei prodotti agricoli e/o agro alimentari oggetto dell'intervento e dei competitor presenti sui mercati di riferimento;

presentazione delle strategie di filiera, finalizzate alla competizione sui mercati di riferimento, e dei piani commerciali;

d) descrizione degli investimenti e delle attività previste dal progetto:

descrizione del programma d'investimento, dei costi e della tempistica di realizzazione;

corografia, descrizione dei singoli interventi corredata da elaborati grafici di massima e una stima dei costi e dei tempi di attuazione per singolo intervento;

presentazione dei piani produttivi ed organizzativi di filiera ed intra-filiera;

e) prospetti economico-finanziari contenenti:

agevolazioni finanziarie richieste ed eventuale richiesta di integrazione con altri strumenti finanziari;

piano economico finanziario del progetto relativo perlomeno a cinque anni di attività (e comunque che preveda i tre anni successivi all'ultimo investimento attuato) con l'indicazione dei dati economici e dei parametri finanziari utilizzati per la loro predisposizione, contenente anche i tempi e le modalità di erogazione dei mezzi propri, dei contributi e dei finanziamenti;

prospetti che evidenzino gli effetti economico-finanziari per tutti i componenti il contratto di filiera ed evidenziazione della catena del valore;

capacità economico-finanziaria di sostenere il piano degli investimenti e lo start-up del progetto supportata da certificazione bancaria.

f) descrizione dei vincoli e dei rischi:

adempimenti necessari e cantierabilità amministrativa dell'iniziativa;

analisi dei vincoli e rischi ricadenti sul progetto;

relazione sulla sostenibilità ambientale derivante dal progetto;

eventuale necessità di infrastrutture specifiche, ovvero identificazione di norme che possano ostacolare o impedire il dispiegamento dell'iniziativa, con relativa richiesta di modifiche e/o integrazioni, individuando puntualmente amministrazioni e/o enti da coinvolgere.

Art. 6.

Criteri di ammissibilità

I contratti di filiera devono soddisfare i seguenti criteri di ammissibilità:

a) Multiregionalità.

Il carattere di multiregionalità del contratto di filiera è assicurato quando gli investimenti suscettibili di cofinanziamento pubblico sono distribuiti nelle diverse regioni e sono complementari tra loro ed integrati all'interno della filiera e quando l'ammontare degli «investimenti di filiera» non sia inferiore al 30% del totale degli investimenti previsti dal contratto.

Per investimenti di filiera si intendono gli investimenti che hanno una ricaduta sulla totalità dei beneficiari o che vengono effettuati in forma comune da più beneficiari di regioni diverse.

Nel caso di investimenti su tre o più regioni, gli investimenti massimi per una regione non possono superare il 50% del totale. Nel caso di contratto di filiera ricadente su due regioni, gli investimenti in una delle due regioni non potranno superare il 70% del totale.

b) Importo degli investimenti e relazione con la produzione agricola.

L'investimento complessivo del contratto di filiera deve essere di importo superiore a 7 milioni di euro. Il rapporto tra il valore degli investimenti previsti e il valore della produzione agricola coinvolta nel contratto di filiera (valutata ai prezzi di base) deve essere almeno di 1 a 3. Nel caso di produzioni tipiche regolamentate il rapporto è ridotto ad 1 a 2.

I contratti di filiera che prevedono un ammontare complessivo degli investimenti superiore a quello definito dal regime di aiuti devono essere notificati singolarmente alla Commissione europea.

Art. 7.

Valutazione del Piano progettuale

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, alla ricezione del piano progettuale, convoca entro trenta giorni una Commissione di servizi che procederà alla verifica della coerenza e conformità del piano progettuale. La verifica deve essere effettuata entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione del progetto.

2. La Commissione di servizi, composta da rappresentanti del Ministero e delle regioni interessate all'intervento, valuterà la coerenza e conformità del piano progettuale sulla base dei seguenti elementi:

a) coerenza del progetto con il quadro dei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, ivi compresi i POR e PSR, con i criteri di ammissibilità di cui all'art. 6 e con le indicazioni contenute nel documento di indirizzo all'attuazione dei contratti di filiera;

b) compatibilità degli interventi con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;

c) rilevanza nazionale dell'intervento;

d) impatto del progetto sull'economia delle aree interessate.

3. Terminata la fase di valutazione di coerenza e di conformità da parte della Commissione di servizi, il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi anche di soggetti/esperti specializzati, procederà entro novanta giorni alla valutazione di merito e tecnico economica dei piani progettuali, ritenuti conformi, sulla base dei seguenti criteri:

a) coerenza tra dimensione del/i beneficiario/i e dimensione di investimenti in termini di posizione competitiva, di capacità gestionali, di livello di fatturato, di volume di attività, di struttura patrimoniale;

b) realizzabilità dell'iniziativa;

c) capacità di redditività di ogni impresa beneficiaria, anche con riferimento ai trascorsi esercizi, se trattasi di una società esistente;

d) rapporto tra capitale/i proprio/i e investimenti totali programmati;

e) coerenza e completezza del piano progettuale, in termini di analisi del mercato, di struttura dei costi e di struttura finanziaria, anche in relazione ai principali indicatori del settore e ai risultati storici conseguiti dal proponente;

f) grado di innovazione;

g) creazione di nuova occupazione, avendo a riferimento il settore dell'iniziativa e, all'interno di ciascun settore, il relativo onere per occupato;

h) qualificazione professionale del personale impiegato, tenuto conto delle attività di ricerca e sviluppo e del grado di utilizzo di tecnologie avanzate connesse all'iniziativa;

i) rilevanza nazionale delle ricadute positive dell'iniziativa, in termini economico-sociali e tecnologici;

j) effetti sui singoli segmenti della filiera e sulla catena del valore della filiera derivante dal progetto;

k) valutazione delle minacce ed opportunità riferite alla filiera ed ai prodotti agricoli;

l) valutazione dei vincoli normativi;

m) coerenza tra il progetto e le caratteristiche del mercato e il grado di competizione dei prodotti/servizi offerti anche a livello internazionale;

n) coerenza tra il progetto e le modalità operative previste per lo start-up dell'iniziativa;

o) coerenza tra il progetto e la sua sostenibilità economico-finanziaria in fase di start-up.

Art. 8.

Approvazione dei contratti di filiera

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, terminate le fasi di valutazione, in caso di esito positivo e di conseguente ammissione al finanziamento, propone al CIPE per l'approvazione il contratto di filiera, dandone preventiva comunicazione al Comitato tecnico agricolo. Dopo l'approvazione del CIPE, il Ministero provvede alla stipula dei relativi contratti. In caso di non ammissione il Ministero delle politiche agricole e forestali comunica al proponente la propria determinazione motivata.

TITOLO III

Gestione e verifica del contratto di filiera

Art. 9.

Stipula e gestione del contratto di filiera

1. Per i contratti di filiera approvati dal CIPE, il Ministero delle politiche agricole e forestali dispone il relativo decreto di stipula del contratto stesso, che sarà sottoscritto tra i soggetti proponenti, i beneficiari e il Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Ai fini dell'erogazione del contributo, i soggetti beneficiari dovranno presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro sessanta giorni dalla stipula, i progetti esecutivi delle opere materiali ed i preventivi delle azioni immateriali, con allegate le necessarie certificazioni ed autorizzazioni previste dalla normativa vigente, che consentano la realizzazione delle opere nei tempi previsti dal contratto.

3. Nel contratto verranno definite le modalità relative ai flussi finanziari, alla prestazione di garanzie a supporto delle risorse erogate, ai tempi di realizzazione delle attività, in coerenza con il piano progettuale.

Art. 10.

Controllo

1. Per i contratti di filiera ammessi, il Ministero delle politiche agricole e forestali nomina una Commissione di controllo che, sulla base di apposita circolare, verifica la corretta attuazione del contratto e degli investimenti, esaminando in particolare:

a) la corrispondenza delle tipologie degli investimenti in fase di realizzazione con quanto previsto dal piano progettuale;

b) la coerenza delle spese effettuate nei vari periodo di riferimento e dei relativi sistemi di copertura con quanto definito nel piano progettuale, per consentire le nuove erogazioni di risorse finanziarie;

c) il conseguimento dei risultati economici ed occupazionali attesi dall'iniziativa;

d) la regolarità della documentazione all'atto della richiesta di erogazione del contributo;

e) la persistenza delle condizioni che hanno consentito la stipula del contratto.

Art. 11.

Costi per la valutazione ed il controllo

1. I costi relativi alla valutazione ed al controllo, anche per la determinazione della liquidazione finale, generati dalla presenza di soggetti esterni alle amministrazioni pubbliche, sono posti a carico del contratto di filiera e non possono essere superiori, per ogni singolo componente della commissione, ai seguenti importi e percentuali:

compenso fisso pari a 2.000,00 euro;

compenso variabile, correlato all'importo dell'investimento ammissibile, determinato come di seguito:

1% fino a 500.000,00 euro di investimento;

0,5% per la parte eccedente e fino ad 1.000.000,00 di euro di investimento;

0,2% per la parte eccedente e fino a 5.000.000,00 di euro di investimento;

0,02% oltre 5.000.000,00 di euro di investimento.

In ogni caso il compenso totale non potrà essere inferiore a 5.000,00 euro e superiore a 60.000,00 euro per ciascun contratto di filiera.

2. Per l'attività di valutazione, qualsiasi ne sia l'esito, il corrispettivo da porre a carico dello stanziamento previsto per i contratti di filiera è determinato come di seguito:

1.000,00 euro per domande di investimento inferiori ad 1.500.000,00 di euro;

2.000,00 euro per domande a partire da 1.500.000,00 di euro ed inferiori a 10.000.000,00 di euro;

4.000,00 euro per domande con investimenti a partire da 10.000.000,00 di euro ed inferiori a 25.000.000,00 di euro;

5.000,00 euro per domande superiori a 25.000.000,00 di euro.

Art. 12.

Monitoraggio

1. I soggetti che hanno stipulato i contratti di filiera sono tenuti a presentare al Ministero delle politiche

agricole e forestali, entro il 30 gennaio di ogni anno, una relazione congiunta sullo stato di avanzamento fisico e finanziario delle attività oggetto del contratto. Le relazioni vengono esaminate dalla Commissione di servizi di cui all'art. 7, secondo procedure che verranno stabilite con apposita circolare.

2. L'esito dell'esame delle relazioni di monitoraggio sarà comunicato ai soggetti sottoscrittori del contratto di filiera con indicazioni in ordine allo stato di avanzamento e alla ricaduta delle attività sulle aree sottoutilizzate e con eventuali prescrizioni.

3. Le spese ammissibili e i criteri di scelta degli investimenti saranno resi noti con circolare, da emanarsi successivamente alla comunicazione della Commissione europea di approvazione del regime di aiuti.

Roma, 1° agosto 2003

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2003
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4 Attività produttive, foglio n. 82

ALLEGATO

DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER L'ATTUAZIONE DEI CONTRATTI DI FILIERA

1. Premessa.

L'art. 66, comma 1, della legge n. 289/2002 prevede la promozione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, di contratti di filiera a rilevanza nazionale, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo ed agroalimentare ed il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate.

Rispetto alla programmazione negoziata, in particolare al contratto di programma, l'art. 66 individua uno strumento di intervento strategico di valenza sovraregionale che intende perseguire l'obiettivo di favorire la piena integrazione, all'interno del sistema economico nazionale, dei sistemi agricoli ed agroalimentari delle aree sottoutilizzate. Ciò al fine di realizzare l'aumento del valore aggiunto delle produzioni agricole ed una sua equa redistribuzione all'interno dei singoli stadi delle filiere, di incrementare l'occupazione mediante l'introduzione di innovazioni di processo, di prodotto ed organizzative.

La filiera agro alimentare, quale insieme delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, con il contratto di filiera si impegna a raggiungere precisi obiettivi, quantificabili e misurabili.

Questi obiettivi sono raggiunti mediante un programma integrato di investimenti che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera agroalimentare, di rilevanza nazionale, realizzabili in un ambito territoriale a scala interregionale.

Stante la rilevanza nazionale ed il carattere interregionale del programma di investimenti, si riconosce il ruolo di concertazione e di codeterminazione delle regioni sul cui territorio si realizzeranno gli investimenti stessi. In particolare l'*iter* procedurale deve prevedere il coinvolgimento delle regioni sia nella fase di valutazione della coerenza e della conformità del piano progettuale con le linee programmatiche regionali, sia nella fase di monitoraggio e di valutazione dell'impatto dell'attuazione del contratto sulle aree sottoutilizzate.

Tutto ciò premesso, ai fini del decreto di attuazione di cui al comma 2 dell'art. 66 della legge n. 289/2002, sono definiti i seguenti aspetti:

carattere della rilevanza nazionale;

obiettivi attesi;

criteri generali dell'innovazione di prodotto, di processo, di organizzazione e di mercato.

2. Rilevanza nazionale.

2.1 Localizzazione degli interventi.

Le agevolazioni previste per gli interventi oggetto del contratto di filiera si applicano ai territori coincidenti con le aree sottoutilizzata, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

I contratti di filiera devono avere carattere multiregionale, ovvero debbono svilupparsi perlomeno in un ambito territoriale riguardante tre regioni.

La multiregionalità è assicurata anche quando il contratto di filiera si sviluppa su sole due regioni per quei comparti la cui produzione nazionale ai prezzi di base è localizzata per almeno il 30% in tali regioni (dati ISTAT ultimo triennio disponibile).

2.2 Produzione agricola oggetto del contratto.

La rilevanza nazionale è assicurata quando l'investimento complessivo del contratto di filiera è di importo superiore a 7 milioni di euro. Il rapporto tra il valore degli investimenti previsti e il valore della produzione agricola coinvolta nel contratto di filiera (valutata al prezzi di base) è almeno di 1 a 3. Nel caso di produzioni tipiche regolamentate il rapporto è ridotto ad 1 a 2.

3. Obiettivi.

I contratti di filiera hanno come obiettivo la realizzazione di programmi di investimento finalizzati alla:

a) introduzione di forme organizzative a carattere interprofessionale, innovative, ovvero alla introduzione di innovazioni organizzative tese ad integrare, anche societariamente, le varie fasi della filiera;

b) innovazione di prodotto e di processo e, attraverso anche azioni internazionali, innovazione di mercato.

4. Criteri dell'innovazione.

Il contratto di filiera si caratterizza per l'innovazione dei suoi contenuti. L'innovazione potrà riguardare:

le forme organizzative della filiera;

l'innovazione di mercato;

l'innovazione di processo e di prodotto.

4.1 Innovazione nelle forme organizzative.

Considerato che gli obiettivi dei contratti di filiera sono quelli di creare dei rapporti stabili all'interno dei diversi segmenti di filiere di produzioni agricole di rilevanza nazionale, al fine di ottenere una redistribuzione del valore aggiunto creato remunerativo per tutti i segmenti della filiere, l'innovazione organizzativa, e cioè nelle relazioni verticali ed orizzontali della filiera, costituisce una strategia chiave nel raggiungimento di tale obiettivo.

Laddove esistono forme organizzative di filiera di ambito regionale, queste possono essere consolidate e integrate con altre realtà analoghe per la creazione di un sistema di dimensione nazionale.

Va dunque migliorato il livello d'integrazione verticale tra la produzione agricola e zootecnica e le fasi successive di trasformazione e/o commercializzazione, in un contesto di miglioramento sostanziale delle caratteristiche d'integrazione orizzontale tra i produttori (concentrazione fisica del prodotto).

Per raggiungere adeguati livelli d'integrazione verticale e d'organizzazione delle filiere deve essere garantita la diretta partecipazione fisica e finanziaria al contratto di filiera da parte dei produttori agricoli singoli ed associati.

4.2 Innovazione di mercato.

Nell'ultimo decennio, per alcuni comparti la produzione nazionale ha perso competitività a causa di una insufficiente organizzazione dell'offerta in un contesto di un peggioramento del rapporto prezzo-costo.

La scarsa capacità di fare sistema può compromettere le opportunità offerte da nuovi mercati nazionali ed esteri. Accanto alla vivacità di molti operatori su questi nuovi mercati, grazie al fenomeno della globalizzazione, è ancora scarsa la capacità di coordinamento dei servizi di supporto all'internazionalizzazione sia in Italia che all'estero e, più generalmente, appare insufficiente la capacità degli operatori di organizzarsi, anche per esprimere una domanda qualificata di servizi.

I nuovi mercati impongono uno sforzo particolare, soprattutto per quanto concerne i servizi di commercializzazione e la creazione di un'immagine forte del made in Italy e dei territori di provenienza dei prodotti, anche attraverso strumenti di marketing territoriale.

Innovare i mercati non significa solo cambiare lo sbocco in senso geografico e modificare l'approccio ai mercati, bensì significa trovare, nei mercati di sbocco tradizionali, un nuovo posizionamento. Questo vale per i nuovi prodotti, ma vale anche per quelli più tradizionali che, con l'incorporazione di servizi innovativi, possono mutare, su taluni mercati, il loro posizionamento.

4.3 Innovazione di prodotto e di processo.

Le innovazioni di prodotto e di processo che si intendono promuovere prioritariamente attraverso i contratti di filiera sono:

l'innovazione di prodotto nella produzione agricola;

l'innovazione di processo nella produzione agricola e nella filiera;

l'innovazione di prodotto nella trasformazione, nell'industria alimentare e nei sotto prodotti;

l'innovazione di processo nella conservazione e nel packaging;

l'innovazione di processo nella logistica;

l'innovazione di processo nella trasformazione.

Tali innovazioni dovranno in particolare consentire:

un miglior posizionamento del prodotto sul mercato nazionale ed estero, sia in termini di valore aggiunto, sia di rispondenza agli standard di servizi della distribuzione;

un miglioramento della compatibilità ambientale del ciclo di vita del prodotto e della qualità del lavoro;

un miglioramento dei livelli di garanzia dei prodotti e dei processi in relazione alla sicurezza alimentare.

Roma, 1° agosto 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A10751

DECRETO 18 settembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Rovigo, Verona e Vicenza.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguiti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati dalle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 6 aprile 2003 al 10 aprile 2003 nelle province di Verona, Vicenza, Rovigo;

Acccertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate provincie per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Rovigo:

gelate dal 7 aprile 2003 al 10 aprile 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)* nel territorio dei comuni di Badia Polesine, Ceneselli, Giacciano con Baruchella, Occhiobello, Trecenta;

Verona:

gelate dal 7 aprile 2003 al 9 aprile 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)* art. 3, comma 2-*bis*, nel territorio di comuni di Bussolengo, Pescantina, Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio, Verona, Villafranca di Verona;

Vicenza:

gelate dal 6 aprile 2003 all'8 aprile 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)* nel territorio dei comuni di Castegnero, Longare, Mason Vicentino, Molvena, Pianezze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A10733

DECRETO 18 settembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Imperia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguiti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Liguria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati dalle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 20 maggio 2003 nella provincia di Imperia;

Acccertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Imperia:

grandinate del 20 maggio 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)* nel territorio dei comuni di Borgomaro, Caravonica, Carpasio, Cervo, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Diano Arentino, Diano Castello, Diano San Pietro, Lucinasco, Pontedassio, San Bartolomeo al Mare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A10734

DECRETO 18 settembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Arezzo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguiti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole

e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati dalle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 8 giugno 2003 nella provincia di Arezzo;

grandinate 15 giugno 2003 nella provincia di Arezzo;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Arezzo:

grandinate dell'8 giugno 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b), c)* nel territorio del comune di Civitella in Val di Chiana;

grandinate del 15 giugno 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b)* nel territorio del comune di Arezzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A10735

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 24 settembre 2003.

Proroga dei termini previsti dalla delibera n. 129/03/CONS. (Deliberazione n. 337/03/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 24 settembre 2003;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera *a)*, numeri 5 e 6;

Vista la propria delibera n. 129/03/CONS recante la disciplina per la trasmissione telematica delle dichiarazioni concernenti le comunicazioni annuali al registro degli operatori di comunicazione e delle dichiarazioni concernenti l'informativa economica di sistema;

Considerata la necessità di prorogare i termini dell'adempimento di cui alla delibera n. 129/03/CONS al fine di consentire agli operatori di comunicazione, nella fase di avviamento, di adeguare i propri processi di organizzazione alle esigenze dettate dall'adempimento telematico ed al fine di fornire agli stessi operatori tutte le necessarie informazioni per l'utilizzazione degli strumenti necessari alla trasmissione;

Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi;

Delibera:

Art. 1.
Proroga dei termini

1. Il termine indicato all'art. 1, comma 2 della delibera 129/03/CONS è fissato, per l'anno 2003, al 30 novembre.

2. L'art. 2, comma 2 della delibera 129/03/CONS è sostituito dal seguente:

«2. In deroga a quanto stabilito dall'art. 24 del regolamento per la tenuta e l'organizzazione del registro degli operatori di comunicazione, il termine per trasmissione dei modelli, è fissato, per l'anno 2003, al 30 novembre».

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità.

Roma, 24 settembre 2003

Il Presidente della riunione: TRAVERSA

Il commissario relatore: SANGIORGI

03A10840

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 24 settembre 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1466
Yen giapponese	127,81
Corona danese	7,4293
Lira Sterlina	0,69300
Corona svedese	8,9385
Franco svizzero	1,5533
Corona islandese	88,73
Corona norvegese	8,0780
Lev bulgaro	1,9469
Lira cipriota	0,58418
Corona ceca	31,750
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,42
Litas lituano	3,4527
Lat lettone	0,6429
Lira maltese	0,4268
Zloty polacco	4,4755
Leu romeno	38272
Tallero sloveno	235,3600
Corona slovacca	41,230
Lira turca	1551553
Dollaro australiano	1,6940
Dollaro canadese	1,5550
Dollaro di Hong Kong	8,8990
Dollaro neozelandese	1,9246
Dollaro di Singapore	1,9856
Won sudcoreano	1319,11
Rand sudafricano	8,2039

Cambi del giorno 25 settembre 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1493
Yen giapponese	128,35
Corona danese	7,4279
Lira Sterlina	0,69335
Corona svedese	8,8848
Franco svizzero	1,5495
Corona islandese	89,32
Corona norvegese	8,0445
Lev bulgaro	1,9465
Lira cipriota	0,58428
Corona ceca	31,870
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,20
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6441
Lira maltese	0,4269
Zloty polacco	4,4990
Leu romeno	38220
Tallero sloveno	235,3700
Corona slovacca	41,310
Lira turca	1579876
Dollaro australiano	1,6852
Dollaro canadese	1,5516
Dollaro di Hong Kong	8,9229
Dollaro neozelandese	1,9209
Dollaro di Singapore	1,9909
Won sudcoreano	1323,59
Rand sudafricano	8,1805

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A10841-03A10842

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sufentanil Hameln»

Estratto decreto AIC/UAC n. 807 del 18 luglio 2003

Medicinale: SUFENTANIL HAMELN.

Titolare AIC: Hameln Pharmaceuticals GmbH Langes Feld 13, 31789 Hameln Germania.

Confezioni autorizzate, numeri AIC e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 delibera CIPE 1º febbraio2001:

5 fiale da 1 ml di soluzione iniettabile 50 mcg/ml - AIC n. 035629017/MG (in base 10) 11Z9YT (in base 32);

classe H/osp;

prezzo ex factory, IVA esclusa € 5,50;

prezzo al pubblico IVA inclusa € 9,08;

5 fiale da 5 ml di soluzione iniettabile 50 mcg/ml - AIC n. 035629029/MG (in base 10) 11Z9z5 (in base 32);

classe H/osp;

prezzo ex factory, IVA esclusa € 27,00;

prezzo al pubblico IVA inclusa € 44,56;

5 fiale da 20 ml di soluzione iniettabile 50 mcg/ml - AIC n. 035629031/MG (in base 10) 11Z9Z7 (in base 32);

classe H/osp;

prezzo ex factory, IVA esclusa € 100,00;

prezzo al pubblico IVA inclusa € 165,04.

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione: 1 ml di soluzione iniettabile contiene: 50 mg di sufentanil (equivalenti a 75 mcg di sufentanil citrato).

Eccipienti: cloruro di sodio, acido citrico, acqua per preparazioni iniettabili.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali e alle case di cura. Vietata la vendita al pubblico. Soggetto al decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, Tab. I.

Produzione controllo e rilascio dei lotti: Pharma Hameln GmbH Langes Feld 13, D-31789 Hameln Germania.

Indicazioni terapeutiche:

per l'impiego in anestesia generale nel corso di qualsiasi intervento chirurgico in pazienti sottoposti ad intubazione endotracheale con ventilazione meccanica;

come componente analgesica in corso di induzione e mantenimento di un'anestesia bilanciata;

come agenteanestetico per l'induzione e il mantenimento dell'anestesia.

La somministrazione del sufentanil per via epidurale è indicata nei seguenti casi come analgesico supplementare in aggiunta alla bupivacaina somministrata per via epidurale: per il trattamento dei dolori dovuti a interventi di chirurgia generale, toracica ed ortopedica, ed a taglio cesareo per il trattamento di dolori in corso di travaglio e parto vaginale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10768

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dello scopo prevalente di culto alla Confraternita di San Donato, in Varazze

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 settembre 2003, viene riconosciuto lo scopo prevalente di culto alla Confraternità di San Donato, con sede in Varazze (Savona).

03A10764

Riconoscimento della personalità giuridica civile alla Fondazione pia autonoma «Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati (JRS)», in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 settembre 2003, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Fondazione pia autonoma «Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati (JRS)», con sede in Roma.

03A10765

Riconoscimento della personalità giuridica all'Istituto Secolare di diritto diocesano «Missionarie del Lavoro», in Milano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 settembre 2003, viene riconosciuta la personalità giuridica all'Istituto Secolare di diritto diocesano «Missionarie del Lavoro», con sede in Milano.

03A10766

Riconoscimento dello scopo esclusivo di culto all'«Arciconfraternita dell'Orazione e della Buona Morte», in Maiori

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 settembre 2003, viene riconosciuto lo scopo esclusivo di culto all'«Arciconfraternita dell'Orazione e della Buona Morte», con sede in in Maiori (Salerno).

03A10767

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Chianti Classico».

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha ricevuto l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della D.O.P. «Chianti Classico», riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con Regolamento della Commissione (CE) n. 2446/2000 del 6 novembre 2000 nel quadro della procedura prevista dall'art. 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva Chianti Classico, con sede legale in Radda in Chianti e direzione e amministrazione a San Casciano in Val di Pesa, via Scopeti n. 155 - Sant'Andrea in Percussina.

L'istanza di modifica del disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva «Chianti Classico» D.O.P. riguarda le modalità di oleificazione, relativamente al controllo delle temperature di estrazione, la valutazione organolettica dell'olio, secondo la legislazione comunitaria vigente, ed il livello di tocoferoli totali.

Considerato che il medesimo Consorzio di tutela della D.O.P. «Chianti Classico» assicura che la modifica proposta non riduce il legame geografico, che ha rappresentato uno degli elementi sui quali ha trovato fondamento il riconoscimento comunitario, non compromette la qualità del prodotto ottenuto, non determina alterazioni al prodotto né svalorizzazioni organolettiche, con il preciso intendimento di adeguare la disciplina alla nuova normativa comunitaria intervenuta con il Regolamento (CE) n. 796/2002, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva nonché ai metodi ad essi attinenti.

Considerato, altresì, che l'art. 9 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede la possibilità, da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni di origine registrate.

Considerato che, l'attuale disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Chianti Classico», documento trasmesso alla Commissione europea per la registrazione della denominazione, è il testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 gennaio 2001 - serie generale n. 13, ritiene di dover procedere alla pubblicazione delle sole modifiche proposte.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA A D.O.P. «CHIANTI CLASSICO»

L'art. 8 è così modificato:

«L'estrazione dell'olio del "Chianti Classico" deve essere fatta, dopo lavaggio delle olive con acqua a temperatura ambiente, con metodi meccanici e fisici leali e costanti, la temperatura degli impianti di estrazione deve essere regolata su valori non superiori a 28 ^{0}C. Le temperature effettivamente rilevate nei vari punti dell'impianto non possono superare di oltre 2 ºC la temperatura suddetta.».

All'art. 10, nella valutazione chimica, al punto «*f)* tocoferoli totali maggiori di» il valore «150 ppm» è modificato nel valore «140 ppm»; nella valutazione organolettica, la scheda di assaggio con Panel - test è così modificata:

a) fruttato di oliva 2-8;

b) erba e/o foglia 0-6;

c) amaro 1-8;

d) piccante 1-8;

e) pinolo mandorlo 0-5;

f) frutta matura 0-2.

L'ultimo capoverso dell'art. 10, è così modificato: «Per l'ammissione alla D.O.P. l'olio del Chianti Classico deve essere classificato nella categoria extravergine secondo il regolamento n. 796/2002, ovvero nella valutazione organolettica: la mediana di difetto = a zero, mediana del fruttato › di zero e, comunque, nel rispetto degli indicatori di cui sopra *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*».

03A10617

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Mela Rossa Cuneo»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Mela Rossa Cuneo» come Indicazione geografica protetta ai sensi del Regolamento (CEE) n 2081/92, presentata da Piemonte Aspofrut società consortile cooperativa, con sede in via Caraglia, 16 - 12100 Cuneo, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentare e la tutela del consumatore - Divisione QTC III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «MELA ROSSA CUNEO»

Art. 1.

Nome del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Mela Rossa Cuneo» è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

2.1. Le varietà.

Con la indicazione geografica protetta «Mela Rossa Cuneo» possono essere designate esclusivamente le seguenti varietà di mele e loro cloni derivanti da una severa selezione qualitativa delle varietà a tutt'oggi coltivate:

a) Red Delicious;

b) Gala;

c) Fuji;

d) Braeburn.

2.2. Caratteristiche del prodotto.

La «Mela Rossa Cuneo» si caratterizza per una sovracolorazione della buccia ed una tonalità della colorazione particolarmente luminosa e brillante.

Al momento dell'immissione al consumo i frutti devono essere interi, di aspetto fresco e puliti ed in generale in possesso dei requisiti stabiliti, per i frutti delle categorie di qualità Extra e I, dalle norme di qualità per i prodotti ortofrutticoli e agrumari definite sulla base della normativa comunitaria vigente.

Inoltre devono possedere le seguenti caratteristiche:

Gruppo Red Delicious:

epicarpo rosso intenso brillante, con estensione del sovracolore superiore all'85% della superficie intera, liscio, esente da untuosità e rugginosità, tollerata solo all'interno della cavità peduncolare;

forma: tronco conica oblunga;

calibro: diametro minimo 65 mm;

tenore zuccherino: superiore a 10° brix;

polpa: color bianco o bianco crema, di consistenza fondente;

Gruppo Gala:

epicarpo: rosso brillante con estensione del sovracolore superiore al 65% della superficie intera e distribuzione prevalentemente striata, liscio;

forma: rotondo allungata;

calibro: diametro minimo 65 mm;

tenore zuccherino: superiore a 12 brix;

polpa: color bianco crema, croccante e succosa, fine e soda;

Fuji:

epicarpo colore: verde chiaro - giallo;

epicarpo sovracolore: dal rosso chiaro al rosso intenso › 50% della superficie;

calibro: diametro minimo 70 mm;

tenore zuccherino: superiore a 12,5° brix;

durezza: minimo 5 Kg/cm^2;

Braeburn:

epicarpo colore: dal verde al verde chiaro;

epicarpo sovracolore: striato dal rosso arancio al rosso intenso › 60% della superficie;

calibro: diametro minimo 65 mm;

tenore zuccherino: superiore a 10,5° brix;

durezza: minimo 5,5 Kg/cm^2.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione è identificabile con l'altipiano che si estende ad una altitudine compresa tra 250 e 800 metri s.l.m., lungo la catena alpina occidentale costituita dalle Alpi Marittime e Cozie.

Da un punto di vista geografico la zona di produzione della «Mela Rossa Cuneo» comprende i seguenti comuni situati in parte nella provincia di Cuneo ed in parte in quella di Torino.

I comuni della provincia di Cuneo sono i seguenti: Bagnolo Piemonte, Barge, Beinette, Bernezzo, Borgo S. Dalmazzo, Boves, Brondello, Busca, Caraglio, Castellar, Castelletto Stura, Centallo, Cervasca, Cervere, Chiusa Pesio, Costigliole Saluzzo, Cuneo, Demonte, Dronero, Envie, Fossano, Gaiola, Gambasca, Isasca, Lagnasco, Manta, Marene, Margarita, Martiniana Po, Moiola, Mondovì, Montanera, Morozzo, Paesana, Pagno, Peveragno, Pianfei, Piasco, Revello, Rifreddo, Roccabruna, Rossana, S. Albano Stura, Salmour, Saluzzo, Sanfront, Savigliano, Scarnafigi, Tarantasca, Valgrana, Venasca, Verzuolo, Vicoforte Mondovì, Vignolo, Villafalletto, Villanova Mondovì, Villar S. Costanzo, Vottignasco.

I comuni della provincia di Torino sono i seguenti: Angrogna, Bibiana, Bricherasio, Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa, Cavour, Cumiana, Frossasco, Garzigliana, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Macello, Osasco, Pinerolo, Prarostino, Roletto, S. Secondo di Pinerolo, Torre Pellice, Villar Pellice.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

La coltivazione del melo in Piemonte ha una antichissima tradizione che si perde nella notte dei tempi. Molte varietà di melo furono addirittura importate in questa regione fin dai tempi dei romani, popolo per il quale la mela era un frutto ricercato e prelibato, come dimostra l'attenzione dedicata a questo frutto sia nelle opere letterarie che nelle decorazioni pittoriche o scultoree di abitazioni e monumenti.

I primi segni però di una vera e propria frutticoltura si trovano nei giardini e negli orti di abbazie e conventi. La valorizzazione dei frutti del melo viene infatti intrapresa dagli ordini monastici cluniacensi prima e cistercensi poi, i quali si impegnarono a migliorare le varietà del periodo romano sopravvissute alle invasioni barbariche. (Genesy A., 1892, Haussmann G., 1931, Mattirolo O., 1917).

Nel tardo medio evo iniziano a farsi strada le prime tecniche colturali. «I pomi» cessano così di essere cibo di élite e si diffondono presto in ampi strati sociali (Carlone R., 1955).

Negli statuti comunali e nei rendiconti delle castellanie sabaude si trovano sempre più frequenti le menzioni a alberi da frutto piantati ai bordi di coltivi, in prati aperti o chiusi, campi a cereali, orti, brolii

(orti alberati), giardini, cortili, vigne e si comncia a parlare di planterii o, più specificatamente di pomerii. Il melo comincia ad essere protetto dalle autorità comunali e diviene tra i fruttiferi predominanti nel Piemonte ed in particolare nel cuneese.

Richieste per il consumo locale, le mele delle colline cuneesi vengono consumate crude o cotte (spesso con anice o in acqua di rose) sul luogo di raccolta, mentre l'esubero viene esportato con l'imposizione però di un pedaggio, come risulta dagli Statuti di Bra. Le confetture di frutta, in particolare, continuano ad essere segno di ricercatezza e di lusso sulle mense della nobiltà e della Corte dei Savoia dove si ha notizia di confetture preparate dalla duchessa Bianca di Monferrato, moglie di Carlo I.

Durante il Rinascimento, grazie anche al diffondersi della stampa e dei primi trattati di agricoltura, si registra un forte impulso della frutticoltura.

È sul finire del 1700, quando i contadini che attraversavano le Alpi alla ricerca di un lavoro, cominciarono ad importare nuovi semi, varietà e sistemi di impianto e di potatura già presenti in Francia, che si assiste alla nascita della frutticoltura piemontese. Importante contributo all'accelerazione delle ricerche e degli studi delle pratiche colturali proviene dalla Accademia di agricoltura, fondata nel 1785 a Torino, che attraverso la sperimentazione di nuove specie e la organizzazione di corsi di frutticoltura inizia a formate frutticoltori professionalmente preparati.

Di particolare rilievo, per la diffusione della frutticoltura piemontese, sono nel 1800 i vivai dei fratelli Burdin, sorti a Chambery. In questi vivai nasce anche un museo pomologico nel quale vengono conservati i modelli di tutti i frutti coltivati nei regi Stati, con una evidente preponderanza delle varietà di melo, ben 72 catalogate e presnti anche nella collezione della Accademia di agricoltura di Torino.

Agli inizi del novecento, l'area di coltivazione, dalle vallate alpine e dalle zone pedemontane e collinari, si estende agli altipiani cuneesi. La vocazione produttiva di questo territorio per le mele rosse è testimoniata dalla ampia gamma di varietà locali a buccia rossa che quivi spontaneamente si originarono (Bounous G., 1980; Breviglieri N., 1950; Carlone R., 1955).

Una tale gamma varietale, per l'apprezzamento dei consumatori e per la vicinanza dei mercati, conserva la propria validità fino al comparire agli inizi del '900 delle moderne varietà a buccia rossa con le quali è possibile soddisfare mercati più ampi e soprattutto più lontani.

Le valli cuneesi sono caratterizzate in modo indelebile dalla coltivazione della «Mela Rossa», gli oltre 3000 produttori, organizzati in strutture singole ed associate di lavorazione e commercializzazione, nonché l'indotto legato alla gestione della filiera: macchinari, trasporti, costituiscono la ragione basilare della importanza economica della coltura.

Rintracciabilità: a livello di controlli per l'attestazione di provenienza (origine) della produzione I.G.P., la prova dell'origine della «Mela Rossa Cuneo» dalla zona geografica di produzione delimitata è certificata dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7, sulla base di numerosi adempimenti cui si sottopongono i produttori interessati nell'ambito dell'intero ciclo produttivo.

I fondamentali di tali adempimenti, che asscurano la rintracciabilità del prodotto, in ogni fase della filiera, sono costituiti da:

iscrizione degli impianti idonei alla produzione dell'I.G.P. «Mela Rossa Cuneo» in un apposito elenco, attivato, tenuto ed aggiornato da parte dell'organismo di controllo autorizzato;

iscrizione dei soggetti che intendano produrre e/o commercializzare la «Mela Rossa Cuneo» I.G.P.;

denuncia annuale all'organismo di controllo dei quantitativi prodotti;

annotazione cronologica da parte dei produttori/condizionatori negli appositi registri, preventivamente vidimati dall'organismo di controllo, dei quantitativi delle partite di prodotto nelle varie fasi della filiera produttiva.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1. Il sistema di produzione.

I sistemi di produzione della «Mela Rossa Cuneo» sono finalizzati a valorizzare la naturale vocazione pedoclimatica delle aree di produzione. Le pratiche adottate permettono di ottenere mele dall'elevato livello qualitativo grazie all'ottimale equilibrio vegeto-produttivo adottato.

Le pratiche colturali ammesse per la «Mela Rossa Cuneo» I.G.P., sono quelle tradizionalmente in uso nel territorio. Il metodo di ottenimento del prodotto avrà come elementi salienti i seguenti punti:

5.2. Densità di impianto.

Le distanze ed i sesti di impianto sono quelli normalmente utilizzati nell'areale di coltivazione della «Mela Rossa Cuneo». La densità di impianto e le forme di allevamento devono essere finalizzate a massimizzare la permeabilità della chioma alla radiazione luminosa, che rappresenta uno dei fattori determinanti ai fini dell'ottenimento della tipica colorazione dei frutti.

L'ampiezza degli interfilari non dovrà in ogni caso essere inferiore a 3 m, mentre la distanza degli alberi sulla fila non sarà inferiore a 0,8 m. La densità massima non dovrà superare 4000 alberi/ettaro.

5.3. Gestione del terreno.

Sotto il profilo pedologico il territorio destinato alla produzione della «Mela Rossa Cuneo» è caratterizzato da terreni prevalentemente alluvionali, tendenzialmente sub-acidi, con tessitura da sciolta a medio impasto.

La fertilizzazione del terreno attraverso l'apporto di sostanze organico minerali avrà come scopo quello di ripristinare la struttura fisica e biologica e di mantenere il corretto equilibrio fisico chimico del terreno, assumendo una funzione di pratica integrativa all'inerbimento.

È ammesso l'inerbimento controllato dell'interfilare, mentre è fatto divieto di impiego di erbicidi residuali sul filare.

5.4. Controllo della produzione.

La particolare brillantezza dell'epicarpo viene ottenuta attraverso gli indispensabili interventi di potatura, nella misura di un intervento invernale e di almeno un intervento di potatura estiva. Tale secondo intervento sarà finalizzato a garantire la ottimale illuminazione dei frutti necessari a far sviluppare la colorazione tipica.

La protezione fitosanitaria verrà ottenuta facendo ricorso ai fitofarmaci ammessi, nelle dosi e nelle modalità di distribuzione, previste dalla legislazione vigente.

5.5. Irrigazione.

L'uso di una corretta pratica irrigua è ritenuto indispensabile per l'ottenimento della «Mela Rossa Cuneo» I.G.P.

In ogni caso, ai fini di massimizzare la qualità della polpa e la serbevolezza della «Mela Rossa Cuneo», ogni pratica irrigua deve essere sospesa 8 giorni prima della raccolta.

5.6. Raccolta.

Al fine di ottenere la ottimale qualità e conservabilità delle differenti varietà, la raccolta è eseguita con un accurato stacco delle mele e con il prodolto al giusto grado di maturazione.

L'inizio del periodo di raccolta coincide con il momento in cui la mela raggiunge la colorazione rossa ottimale stabilita per poterla presentare al consumo con i criteri di cui all'art. 2.2 del presente disciplinare.

5.7. Produzioni.

La produzione massima realizzabile non può superare le 60.t/ha.

5.8. Conservazione.

La conservazione della «Mela Rossa Cuneo» I.G.P. avverrà, secondo i metodi tradizionali, attraverso la tecnica della refrigerazione, assicurando valori di temperatura, di umidità e di composizione atmosferica tali da non alterarne le peculiari caratteristiche qualitative.

5.9. Commercializzazione.

La commercializzazione della «Mela Rossa Cuneo» I.G.P. deve essere effettuata esclusivamente nel periodo sottoindicato:

Gala: da inizio agosto a fine marzo;

Red Delicious: da inizio settembre a fine maggio;

Braeburn: da fine settembre a fine giugno;

Fuji: da inizio ottobre a fine luglio.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

L'areale di produzione della «Mela Rossa Cuneo» risulta di particolare vocazionalità per conferire alti contenuti qualitativi alla Mela rossa.

L'altitudine è compresa tra 250 e 800 m s.l.m. ed è tra le più elevate della frutticoltura europea: la coltivazione avviene alle falde di rilievi montuosi di considerevole altitudine (Monviso 3841 m s.l.m.) la cui presenza origina la formazione di brezze «di monte» a senso alternato mattino e sera che determinano condizioni particolarmente favorevoli alla melicoltura.

Altro effeto peculiare è dato dalle forti escursioni termiche circadiane e dai cicli di bagnatura/asciugatura dell'epidermide dei frutti che interagiscono positivamente con il genotipo delle cultivar di melo atte a sviluppare una sovracolorazione rossa della bucccia sia per quanto riguarda l'estensione che la tonalità della colorazione.

Per quanto riguarda le carattristiche pedologiche del territorio della «Mela Rossa Cuneo», sulla base della «Carta dei suoli del territorio frutticolo piemontese occidentale» possiamo individuare essenzialmente due aree distinte. La prima è una zona sud, che corrisponde sostanzialmente all'altipiano cuneese in cui prevalgono suoli evoluti, dotati di una certa profondità con differenti orizzonti di accumulo di argilla ed un substrato ghiaioso relativamente superficiale (circa 50 cm di profondità). L'altra zona è la rimanente porzione di territorio a nord del cuneese e comprende il saluzzese ed il pinerolese le cui caratteristiche pedologiche sono riconducibili a suoli originati da depositi alluvionali molto recenti, ghiaiosi o profondi ma ben drenati.

Relativamente alle temperature, dicembre è il mese più freddo (-1,2°C - 4,2°C) luglio-agosto i mesi più caldi (26°C — 28°C).

L'insieme di questi fattori determinano l'instaurarsi di ottime condizioni per l'impollinazione (sull'altipiano cuneese si riscontra infatti bassa umidità relativa e brezze che agevolano il volo degli insetti pronubi e di conseguenza facilitano la veicolazione del polline).

Grazie alla vicinanza della catena alpina, tutta l'area frutticola del cuneese gode di una sufficiente disponibilità idrica utile per la coltivazione della mela.

Si tratta di un territorio dotato di caratteristiche pedoclimatiche particolari quali l'altitudine, la latitudine e la conformazione orografica, che rappresentano elementi essenziali nella determinazione delle particolari condizioni di intensità e qualità della radiazione luminosa di escursione termica giornaliera e di alternanza dei cicli di bagnatura/asciugatura dell'epicarpo dei frutti.

L'insieme di questi fattori ambientali rende esclusivo il rapporto con la qualità della «Mela Rossa Cuneo», che si caratterizza in modo particolare per la brillantezza e lucentezza del colore dell'epidermide (Fiusello N., 1979, Romisondo P., Pellegrino S., Me G., Radicati di Bronzolo L., 1986).

Questi peculiari fattori climatici ed ambientali, in sinergia con la secolare opera dell'uomo che grazie alle sue capacità culturali, alla continua messa a punto di pratiche di salvaguardia dell'ambiente e della tradizione socio-produttiva locale, (ivi compresi il mantenimento delle tradizionali tecniche di coltivazione della mela di Cuneo nel rispetto e nella tutela delle vallate e delle montagne cuneesi), contribuiscono a conferire alla «Mela Rossa Cuneo» caratteristiche uniche riconosciute sia dalla letteratura tecnico-scientifica specifica sia dal punto di vista della valorizzazione commerciale.

Art. 7.

Controlli

L'attività di controllo sull'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolta da un organismo autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992.

Art. 8.

Etichettatura e confezionamento

La «Mela Rossa Cuneo» viene immessa al consumo utilizzando gli imballaggi ammessi dalla normativa vigente.

L'identificazione del prodotto I.G.P. dovrà avvenire nelle confezioni o sui singoli frutti in cui dovrà apparire la dicitura «Mela Rossa Cuneo» I.G.P. in modo chiaro e perfettamente leggibile e con dimensione prevalente su ogni altra dicitura presente.

Laddove sia presente la bollinatura dei singoli frutti, essa non potrà interessare meno del 50% dei frutti presenti nella confezione.

È consentito in abbinamento alla indicazione geografica protetta l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi collettivi o marchi d'azienda individuali purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.

La descrizione, raffigurazione e gli indici colorimetrici del logo, ovvero del simbolo distintivo dell'indicazione geografica protetta sono riportati in allegato al presente disciplinare.

Nella designazione è, comunque, vietata l'aggiunta di qualsiasi indicazione di origine non espressamente prevista dal presente disciplinare o di indicazioni complementari che potrebbero trarre in inganno il consumatore.

Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la I.G.P. «Mela Rossa Cuneo», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta.

In assenza di un consorzio di tutela incaricato, le suddette funzioni saranno svolte dal MiPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CEE) n. 2081/92.

L'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui è trasformato o elaborato.

ALLEGATO

LOGOTIPO MELA ROSSA CUNEO IGP

Note identificative della composizione
il logo è composto da un tratto che rappresenta il profilo della mela, realizzato in modo gestuale.
La dicitura "Mela Rossa Cuneo IGP" si sviluppa all'interno del tratto allineata ad epigrafe come a simboleggiare il frutto vero e proprio.
Sul lato destro, la dicitura per esteso di "Indicazione Geografica Protetta. segue il profilo del tratto armonizzando la composizione.

Note identificative dei caratteri
MELA ROSSA CUNEO
carattere:
Glaser - con modifica successiva per inserimenti retinati
IGP
carattere:
Glaser - con modifica successiva per inserimenti retinati
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
carattere:
Helvetica grassetto

RIFERIMENTI COLORE		
MELA ROSSA CUNEO **colore pieno:** *riferimento pantone 186C* *quadricromia 100 giallo+100 magenta* **retinati:** *30% del colore pieno*	MELA ROSSA CUNEO **colore pieno:** *riferimento pantone 186C* *quadricromia 100 giallo+100 magenta* **retinati:** *30% del colore pieno*	MELA ROSSA CUNEO **colore pieno:** *nero 100%* **retinati:** *30% del colore pieno*
IGP **colore pieno:** *riferimento pantone 186C* *quadricromia 100 giallo+100 magenta* **retinati:** *30% del colore pieno*	IGP **colore pieno:** *riferimento pantone 355C* *quadricromia 100 giallo+100 cyan* **retinati:** *30% del colore pieno*	IGP **colore pieno:** *nero 100%* **retinati:** *30% del colore pieno*
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA **colore:** *riferimento pantone 186C* *quadricromia 100 giallo+100 magenta*	INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA **colore:** *riferimento pantone 355C* *quadricromia 100 giallo+100 cyan*	INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA **colore:** *nero 100%*
TRATTO GRAFICO **colore:** *riferimento pantone 186C* *quadricromia 100 giallo+100 magenta*	TRATTO GRAFICO **colore:** *riferimento pantone 186C* *quadricromia 100 giallo+100 magenta*	TRATTO GRAFICO **colore:** *nero 100%*

03A10618

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Proroga dello stato di sofferenza idrica classificato di media entità nel bacino del Piave.

Si dà avviso che con decreto del segretario generale n. 35 in data 19 settembre 2003 è stato prorogato fino a tutto il 30 settembre 2003, ai sensi dell'art. 11 delle norme di attuazione del «Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche», lo stato di sofferenza idrica classificato di media entità nel bacino del Piave.

Il documento sopracitato è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione del Veneto e della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della regione autonoma Trentino-Alto Adige.

03A10670

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 25 luglio 2003 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Finanziamento del "Sistema AV/AC" Torino, Milano, Napoli, ai sensi dell'art. 75 della legge n. 289/2002. (Deliberazione n. 24/2003)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 187 del 13 agosto 2003).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 16, prima colonna, nel terzo capoverso delle premesse, dove è scritto: «... che, all'art. *6*, autorizza la Cassa depositi ...», leggasi: «... che, all'art. *8*, autorizza la Cassa depositi ...».

03A10814

Comunicato relativo alla deliberazione 9 maggio 2003 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Approvazione della relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo relativa all'anno 2001. (Deliberazione n. 20/2003)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 187 del 13 agosto 2003).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 15, prima colonna, nel primo capoverso delle premesse, dove è scritto: «Vista la legge 26 febbraio *1967*, n. 49...», leggasi: «Vista la legge 26 febbraio *1987*, n. 49...».

03A10818

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501226/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.